

**IL COMPENSO INCENTIVANTE
ALLA LUCE DEGLI ULTIMI INTERVENTI
DELLA CORTE DEI CONTI
ASMEL 11.7.2024**

- ▶ Deroga alla omnicomprensività della retribuzione

- ▶ Sez. L - , **Sentenza n. [13937](#)** del 05/06/2017 In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare.

La «vecchia» normativa

- 1. Gli oneri inerenti alla (1)progettazione, alla (2)direzione dei lavori ovvero al (3)direttore dell'esecuzione, alla (4)vigilanza, ai (5)collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle (6)verifiche di conformità, al (7)collaudo statico, agli (8)studi e alle ricerche connessi, alla (9)progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81*, alle (10)prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatole stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti

L'ambito oggettivo di applicazione



Vecchia formulazione	Nuova norma, comma 2
<p>Progettazione direzione dei lavori vigilanza e ai collaudi studi e alle ricerche connessi progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti</p>	<p>programmazione della spesa per investimenti; la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici responsabile unico del procedimento direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione collaudo tecnico amministrativo verifica di conformità collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p>

In caso di SUA



- ▶ Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Che vuol dire?

- ▶ La CC (centrale di committenza) chiede e la SA può, o deve corrispondere?
- ▶ E' un diritto potestativo o ci vuole accordo?

Parere ANAC 37/2023

- ▶ l'art. 113 stabilisce al comma 2, terzo periodo che «Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo [di cui al comma 1] o parte di esso ai dipendenti di tale centrale». Il comma 5, prevede a sua volta che «Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2»

- ▶ In relazione al rapporto tra le due disposizioni dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sopra richiamate, è stato osservato «che un'interpretazione rispettosa del contenuto letterale della norma in parola e maggiormente in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, suggerisce di risolvere l'apparente difformità tra le due fattispecie di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 113 del Codice considerando quella di cui al secondo comma come riferita al personale dipendente della centrale unica di committenza che svolge una o più delle funzioni tecniche tassativamente enucleate nella disposizione in parola per conto dell'ente che se ne avvalga.

- ▶ Pertanto, al personale suddetto potrà essere destinata la quota accantonata nel fondo risorse finanziarie, nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento interno. Diversamente, l'incentivo di cui al comma 5 potrà essere riconosciuto, previa richiesta della centrale unica di committenza e nel limite massimo del 25% delle risorse di cui al comma secondo, per le attività svolte dal personale dipendente della centrale unica di committenza nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e, pertanto, per attività che differiscono da quelle indicate nel comma 2» (parere MIT n.1489/2022).

- ▶ A tal fine, in ordine alla determinazione dell'importo dell'incentivo di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 113, occorre fare riferimento al Regolamento adottato dall'ente che si avvale della centrale unica di committenza; inoltre, nella convenzione di adesione alla CUC dovrebbero essere previste disposizioni specifiche per il riconoscimento degli incentivi ex art. 113 del Codice (parere MIT n. 1468/2022).

- ▶ Le recenti interpretazioni della Corte dei conti

Sezione Autonomie nr. 7/2017



- ▶ La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. La Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Così deliberato in Roma nell’adunanza del 30 marzo 2017.

Sezione Liguria, 58/2017



- ▶ la Sezione, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) per sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sotto l'illustrata differente prospettazione interpretativa, la seguente questione di massima: "se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ceriale. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017

Ulteriori problematiche

- ▶ Dalla vecchia alla nuova normativa, ovvero il comma 5 bis dell'art. 113 del dlgs nr. 50 del 2016

- ▶ **Tempus regit actum.**
- ▶ Comunque si dovrebbe verificare se l'opera è stata messa a gara prima o dopo la novella

- ▶ Comunque l'incentivo non fa parte del tetto.
- ▶ Se non sono validati dai revisori si pone il problema del rapporto tra regolarità amministrativa e diritto civile

Art. 67

- ▶ A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004

- ▶ Il problema delle diverse quantificazioni tra ente appaltante e, per esempio, SUA, non si può risolvere se non con un accordo tra amministrazioni

- ▶ La prescrizione dell'incentivo è quinquennale, se non decennale, per cui occorrerebbe, oggi, stabilire come distribuire le somme accantonate

- ▶ NEI PICCOLI COMUNI, DOVE NON ESISTE IL DIRIGENTE E SPESSO LA P.O. DELL'AREA TECNICA È ANCHE RUP, IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA PUÒ LIQUIDARE L'INCENTIVO A SE STESSO E AI COMPONENTI INDIVIDUATI PER LO SPECIFICO LAVORO?
- ▶ A sé comporta conflitto di interessi

- ▶ ESISTONO CRITERI UNIVERSALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVI ED IN QUALE SEGMENTO VA INSERITO IL PERSONALE ADDETTO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED ALLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (FASE DI GARA?)
- ▶ Lo deve decidere l'ente nella sua autonomia.
- ▶ REGOLAMENTO fino a luglio 2023
- ▶ ATTO DI AUTOORGANIZZAZIONE da luglio in poi

- ▶ PER EROGARE INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ È INDISPENSABILE UN ATTO FORMALE DI ASSEGNAZIONE DI TALI RESPONSABILITÀ?
- ▶ Certamente, tutto per iscritto e secondo procedimento

- ▶ Tanto per complicare la situazione, si espongono le principali novità normative contenute nel nuovo codice dei contratti

Art. 45



- ▶ Stanziamento di somma non superiore al 2% per le attività di cui all'allegato I.10
- ▶ NB Anche per servizi e forniture in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
- ▶ NB Possibilità di distribuzione in modo diverso delle somme

- ▶ base delle procedure di affidamento.
- ▶ ATTENZIONE, AFFIDAMENTO E NON GARA!!!!
- ▶ Il PPP?
- ▶ Vedere deliberazione Lombardia 187 del 2023
- ▶ In siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, **sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"**, come prescritto dal comma 1 dell'art. 45.

- ▶ Importo posto a base delle procedure di affidamento
- ▶ Quale è la differenza con la base di gara?
- ▶ Secondo me che si amplia il novero della attività, non solo gara tradizionale, ma anche, per esempio, gara informale.
- ▶ Direi, però, che non possiamo andare oltre e ricomprendere anche l'affidamento diretto.
- ▶ Occorre un confronto concorrenziale, anche se non si esplicita nella classica e tradizionale gara

Per le concessioni in particolare



- ▶ Il parere MIT 2635 del 2024
- ▶ *Si chiede di verificare se sia corretta e rispondente alla normativa la previsione, all'interno dei documenti di gara, che l'importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all'ENTE (Comune) da parte dell'aggiudicatario della gara in esame. In particolare per le Concessioni ed anche per interventi del Promotore, se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell'Aggiudicatario tra le voci di costo del PEF posto a base di gara. In particolare, se questo poi è corretto che venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull'effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal Concessionario?*

Giustamente il MIT risponde di no



- ▶ *La risposta al primo quesito è negativa. Invero, l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.*

- ▶ In ordine al secondo quesito, ai sensi dell'art. 179, co. 1, d.lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito "dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi"; inoltre, in base al successivo comma 2, "il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione".

Ci vuole o no il regolamento?



- ▶ Innanzitutto la norma
- ▶ *I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

TUEL



- ▶ Art. 89 - Fonti
- ▶ 1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

- ▶ OPPURE
- ▶ Regolamento uffici e servizi

- ▶ Sostanzialmente, quindi, una semplificazione procedurale per le pubbliche amministrazioni

Contrattazione decentrata?



- ▶ Innanzitutto l'art. 7 CCNL prevede quali materie di contrattazione decentrata:
- ▶ a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo [l'art. 80 riguarda il fondo];
- ▶ g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva [e nel 36 non vi è alcun riferimento alla contrattazione collettiva]

PERO'



- ▶ Innanzitutto vi è un principio generale costituzionale di partecipazione delle OOSS alle dinamiche salariali
- ▶ C. Cost. 178 del 2015
- ▶ 15.- Sono, invece, fondate, nei termini di cui si dirà, le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del “blocco” negoziale, **così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale**

- ▶ 16.- La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto).
- ▶ Numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l'interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l'evoluzione delle fonti sovranazionali e da queste trae ulteriore coerenza.

- ▶ Tra tali fonti spiccano la **Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948**, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, **la Convenzione OIL n. 98, firmata a Ginevra l'8 giugno 1949**, concernente l'applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, entrambe ratificate e rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367, e, **con specifico riguardo al lavoro pubblico, la Convenzione OIL n. 151**, relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 nel corso della 64^a sessione della Conferenza generale, ratificata e resa esecutiva con legge 19 novembre 1984, n. 862.



- ▶ Un rapporto di mutua implicazione tra libertà sindacale e contrattazione collettiva traspare dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla libertà sindacale, che interpreta estensivamente l'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Grande Camera, sentenza 12 novembre 2008, Demir e Baykara contro Turchia, riguardante il diritto di stipulare contratti collettivi nel lavoro pubblico).

- ▶ Si deve inoltre citare l'art. 6 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, che affianca all'esercizio collettivo del diritto di contrattazione la procedura dei reclami collettivi, disciplinata dal Protocollo addizionale alla Carta del 1995.
- ▶ Il «diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi» è riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha ora «lo stesso valore giuridico dei trattati», in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.



- ▶ Infine, in un quadro inteso a riconoscere e a promuovere il ruolo delle parti sociali, a favorire il dialogo tra le stesse, nel rispetto della loro autonomia, si deve ricordare l'art. 152, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), norma introdotta con il Trattato di Lisbona.

- ▶ Infine l'art. 1 del codice obbliga alla contrattazione collettiva

- ▶ 1) dichiara l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015);

Incentivi ed EQ



- ▶ Art. 20 CCNL
- ▶ 1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
- ▶ h) i compensi che specifiche disposizioni di legge **espressamente prevedano** a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- ▶ QUINDI
- ▶ In disparte il richiamo alla vecchia normativa, oltre a POS e RIS le EQ possono avere (se previsto dall'atto aziendale) anche gli incentivi

- ▶ PS
- ▶ NON si deve più passare per il fondo

- ▶ Da adottare entro 30 giorni

- ▶ L'80% è distribuito come il 113, con *provvedimento* da adottare ENTRO 30 GIORNI

- ▶ In relazione all'anno di competenza (della maturazione, presumo), l'incentivo NON può superare il trattamento in godimento.
- ▶ L'eccedenza incrementa le risorse del comma 8

- ▶ Il 20% residuo incentiva (comma 6):
- ▶ Modellazione elettronica informativa per edilizia e infrastrutture;
- ▶ Implementazione banche dati;
- ▶ Efficientamento informatico.
- ▶ Ed ancora (comma 7):
- ▶ Formazione;
- ▶ Specializzazione;
- ▶ Copertura oneri assicurativi

CUC



- ▶ Comma 8.
- ▶ Si può destinare una parte di risorse alla CUC, comunque non oltre il 25% del 2%

Alcune particolarità



- ▶ Salvezza di una diversa modalità di distribuzione ai propri dipendenti;
- ▶ Come?

- ▶ Erogazione a cura del dirigente;
- ▶ Tetto non superiore alla retribuzione annua

allegato I.10



- ▶ - programmazione della spesa per investimenti;
- ▶ - responsabile unico del progetto;
- ▶ - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla **gestione tecnico-amministrativa** dell'intervento)
- ▶ IN QUESTA FATTISPECIE ricomprederei anche le attività del servizio finanziario PURCHE'
- ▶ A) sia previsto nell'atto interno approvato con il concerto delle OOSS;
- ▶ B) si tratta di attività amministrativa strettamente connessa con quella tecnica
- ▶ - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- ▶ - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ▶ - redazione del progetto esecutivo;
- ▶ - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ▶ - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ▶ - predisposizione dei documenti di gara;
- ▶ - direzione dei lavori;

- ▶ - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ▶ - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ▶ - direzione dell'esecuzione;
- ▶ - collaboratori del direttore dell'esecuzione
- ▶ - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ▶ - collaudo tecnico-amministrativo;
- ▶ - regolare esecuzione;
- ▶ - verifica di conformità;
- ▶ - collaudo statico (ove necessario).

I tetti



- ▶ l'art. 8, comma 5 del d.l. 13/2023 dispone che “*gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75*”.
- ▶ QUI OCCORREREBBE LA MODIFICA DELL’ATTO INTERNO PER RICOMPREDERE ANCHE I DIRIGENTI

- ▶ Sebbene la debenza per i dirigenti deriva dalla legge, per cui si potrebbe liquidare la quota accantonata e non versabile se l'opera non rientrasse nel PNRR. Però ci vuole una determina a contrarre che affermi, sin dall'inizio che siamo di fronte ad un'opera PNRR

Gruppo di lavoro costituito dopo



- ▶ L'importante è che il dirigente attesti lo svolgimento della attività (Toscana 53 del 2023, Campania, 21 del 2022).
- ▶ Come scegliere i componenti?
- ▶ O interpello o rotazione, dipende dalla discrezionalità di ente

Liquidazione parziale?



- ▶ L'erogazione dell'incentivo è subordinata al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti.
- ▶ Per cui occorre inserire nell'atto di distribuzione la verifica di adempimento (almeno parziale) di controparte

VINCOLI EUROPEI O SIMILI



- ▶ in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell'opera



- ▶ L'incentivo per funzioni tecniche negli affidamenti diretti

- ▶ Deliberazione nr. 33 del 2020 della Sezione Controllo dell'Emilia-Romagna, la quale ha asserito che in caso di **affidamenti sotto soglia preceduti da selezione di offerenti** è possibile la corresponsione del beneficio.
- ▶ A maggior ragione ora, laddove si parla di affidamenti e non a base di gara

Incentivi e PNRR

d.l. 13/2023

- ▶ Art. 8, incremento di parte variabile della retribuzione fino al 2026
- ▶ COMMA 5
- ▶ Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono **nei propri regolamenti** e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, **relativamente ai progetti del PNRR**, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici [ora 45], di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75



- ▶ In realtà il segretario può essere coinvolto sulla base dell'allegato I.10
- ▶ Attività di:
- ▶
- ▶ - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla **gestione tecnico-amministrativa dell'intervento**)

- ▶ Per i rinnovi continuo ad avere perplessità, perché si tratta di continuare lo stesso contratto rispetto alla normale scadenza, e una corresponsione dell'incentivo sarebbe contraria a buona fede.

- ▶ Le rinegoziazioni.
- ▶ Anche qui non vi è procedura comparativa
- ▶ (Corte conti Marche, 106 del 2023)

I controlli finanziari dell'appalto (Toscana, deliberazione 196 del 2023)

- ▶ In questo caso, giustamente, si negano gli incentivi in quanto si tratta di normale attività degli uffici.
- ▶ In particolare:
- ▶ *Il tenore letterale delle disposizioni chiarisce la portata applicativa degli incentivi in questione. In entrambe le disposizioni indicate, infatti, il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa.*

- ▶ A MENO CHE:
- ▶ Non sia previsto nell'atto di distribuzione generale

Modalità di distribuzione

- ▶ Anche qui occorre essere precisi nell'atto di regolazione, per evitare arbitri;
- ▶ Quindi prevedere una discrezionalità «tecnica» del dirigente;
- ▶ Se un ex dipendente chiede gli incentivi per il passato, si devono liquidare

- ▶ In caso di affidamenti diretti o comunque di basso importo, sicuramente si può prevedere nel regolamento una attribuzione semplificata degli incentivi in maniera semplificata, ad esempio riconoscerli solo per il rup e, se trattasi di servizi, per il dec

Inoltre, se il regolamento esplicita una % per ogni figura dell'ufficio di esecuzione del contratto e non si proceda alla nomina formale di tutte le singole figure, in fase di liquidazione dell'incentivo bisogna evitare comportamenti opportunistici, quindi sarebbe opportuno inserire nel regolamento la predetta ipotesi.

Se si ammettesse che tutto l'incentivo, anche la quota per soggetti non nominati, andasse al RUP, questi sarebbe «incentivato» a non nominare figure di supporto

Con riferimento all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e in particolar modo agli incentivi tecnici per pnrr digitale, appalti di forniture e servizi di non rilevante importanza, è possibile l'attribuzione degli stessi qualora rup e dec siano la stessa persona, sempre che sia previsto dal regolamento.

- ▶ Nel caso di realizzazione di opere pubbliche a scomputo vedi difficile l'erogazione di incentivo, poiché l'onere di costruzione è a carico del privato; magari solo per alcune fasi, per esempio collaudo

- ▶ Codice previgente:
- ▶ - la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell'art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal RUP;
- ▶ - la nomina del direttore dell'esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell'Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità;
- ▶ - secondo l'interpretazione offerta dalla magistratura contabile, le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell'esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Nuovo codice



- ▶ con riferimento agli appalti relativi a servizi o forniture, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 113 del Codice previgente, anche l'art. 45 limita l'applicazione del sistema incentivante ai soli casi in cui è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione. Infatti, l'art. 45, comma 2, secondo periodo, prevede: “il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. Anche nell'assetto delineato dal nuovo Codice, negli appalti relativi a servizi o forniture, la nomina di tale figura, pertanto, è condizione necessaria per l'erogazione degli incentivi.

- ▶ In sintesi, nel nuovo Codice la materia in esame è disciplinata nei seguenti termini:
- ▶ - l'art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 113 del Codice previgente);
- ▶ - l'art. 114, comma 8, rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della "particolare importanza"

- ▶ - l'art. 31, comma 1, dell'allegato II.14, prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”;
- ▶ - l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;
- ▶ - per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14;

Conclusioni.



- ▶ Negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni - da cui discende la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP - rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).